



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL
“PIANO DI MONITORAGGIO DELLA LAGUNA DI VENEZIA,
AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE, FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLO
STATO ECOLOGICO DEI CORPI IDRICI LAGUNARI”**

TRA

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, di seguito denominata Regione,

E

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con sede in Padova, Via Matteotti, 27, C.F. 92111430283, di seguito denominata A.R.P.A.V., rappresentata per la firma del presente atto da

VISTI

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.....del
- la Direttiva 2000/60/CE;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare 8 novembre 2010, n. 260;
- *“Il Piano di Gestione della sub unità idrografica Bacino Scolante, Laguna di Venezia e mare antistante”*, facente parte del *“Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali”*, adottato dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino dell'Adige e dell'Alto Adriatico, in seduta congiunta, il 24 febbraio 2010;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi della Legge n. 171/1973 e n. 798/1984, alla Regione Veneto sono demandati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante.
- la Legge n.171/73, agli articoli 3 e 4, affida alla Regione Veneto l'elaborazione di uno specifico "Piano Direttore", che rappresenta il principale documento di programmazione settoriale per il conseguimento delle finalità indicate dalla Legge Speciale e in particolare per il disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante;
- il vigente "Piano Direttore" prevede di realizzare un "sistema di monitoraggio per la gestione ambientale nel Bacino Scolante", che rappresenta lo strumento di verifica del raggiungimento degli obiettivi generali di risanamento e di riequilibrio del sistema Laguna – Bacino Scolante;
- ARPAV, nell'ambito delle attività di prevenzione e risanamento della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante, svolge compiti di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali e di sviluppo del sistema informativo ambientale, anche attraverso una serie di progetti finanziati con i fondi della Legislazione Speciale per Venezia;
- il Decreto Legislativo 152/2006 e i successivi Decreti di integrazione e modifica, che recepiscono la Direttiva Europea 2000/60/CE, riportano i criteri di monitoraggio e di classificazione delle acque, definiscono gli obiettivi di qualità ambientale per lo stato ecologico delle acque, descrivono le caratteristiche ecologiche delle acque superficiali correnti, dei laghi, delle acque di transizione e del mare, con particolare riferimento agli elementi di qualità biologica;
- l'ARPAV, attraverso la propria struttura tecnica dedicata (Settore Acque), attua il controllo sulle risorse idriche della Regione Veneto, sulla base delle indicazioni e delle priorità indicate dagli organismi regionali e nazionali, operando, in particolare, sui vari temi di interesse per le acque di transizione (tutela e sorveglianza dello stato delle lagune e del delta, gestione integrata con l'ambiente marino-costiero, indagini per la vita dei molluschi, aree protette);
- con nota prot. n. 503771.57.01 del 01/10/2008 la Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio chiedeva ad ARPAV e ISPRA la predisposizione di un Piano di Monitoraggio per la Laguna di Venezia e, successivamente, con nota prot. n. 494944/57.08 del 21/09/2010 la Segreteria Regionale per le Infrastrutture - Direzione Progetto Venezia chiedeva l'aggiornamento del Piano al fine di adeguarlo alle disposizioni del mutato contesto normativo;

- tale documento, denominato “*Piano di monitoraggio della Laguna di Venezia, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, finalizzato alla definizione dello stato ecologico dei corpi idrici lagunari*”, è stato trasmesso da ARPAV alla Regione con nota prot. n. 26773 del 03/03/2009 e il successivo aggiornamento con nota prot. n. 140560 del 18/11/2010;
- con nota Prot. n. 33718 del 24.01.2011, la Direzione Regionale Progetto Venezia ha richiesto ad ARPAV, in riferimento al “*Piano di Monitoraggio della Laguna di Venezia, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, finalizzato alla definizione dello stato ecologico dei corpi idrici lagunari*”, di predisporre il programma operativo delle attività di monitoraggio, al fine di evitare ritardi rispetto ai termini previsti dalla vigente normativa e, contestualmente, di definire nel dettaglio il calendario delle attività, i relativi costi e le eventuali sinergie con altri Enti istituzionali e Istituti di Ricerca coinvolti nel suddetto programma;
- con nota Prot. n. 13995 del 04.02.2011, ARPAV ha trasmesso alla Direzione Regionale Progetto Venezia il documento di sintesi che riporta le indicazioni circa il crono programma ed i costi delle attività previste per la realizzazione del sopra citato Piano, comunicando, inoltre, la definizione di accordi con ISPRA e CORILA per un supporto tecnico;

Tanto premesso e richiamato per formare parte integrante della presente convenzione, le parti, come in premessa costituite e rappresentate,

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

ARPAV provvede, su incarico della Regione, all’attuazione del “*Piano di monitoraggio della Laguna di Venezia, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, finalizzato alla definizione dello stato ecologico dei corpi idrici lagunari (Decreto Legislativo n. 152/2006). - Aggiornamento di novembre 2010*”, che si inquadra come programma di implementazione dei monitoraggi nella Laguna di Venezia per la definizione dello stato di qualità secondo quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE e dal “*Piano di Gestione della sub unità idrografica Bacino Scolante, Laguna di Venezia e mare antistante*”, facente parte del Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali.

Art. 2 Attività

Il “*Piano di monitoraggio della laguna di Venezia, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, finalizzato alla definizione dello stato ecologico dei corpi idrici lagunari*” prevede le seguenti attività, in applicazione della stessa Direttiva e della normativa statale di recepimento:

1. Monitoraggi di elementi di qualità biologica:
 - Monitoraggio dell'Elemento di Qualità Biologica "Macroinvertebrati bentonici";
 - Monitoraggio dell'Elemento di Qualità Biologica "Macrofite";
 - Monitoraggio dell'Elemento di Qualità Biologica "Fauna Ittica";
 - Monitoraggio dell'Elemento di Qualità Biologica "Fitoplancton";
 - Monitoraggio dell'Elemento di Qualità Idromorfologico "Natura e composizione del substrato", a supporto dei parametri biologici;
 - Monitoraggio degli Elementi di Qualità fisico-chimica e chimici della colonna d'acqua, a supporto dei parametri biologici;
2. Supervisione e validazione di ARPAV sulle attività di monitoraggio (sul campo e analitiche di laboratorio), revisione delle relazioni tecniche intermedie e finali prodotte dalle strutture incaricate dell'esecuzione;
3. Aggiornamento di banche dati sul bacino lagunare veneziano;
4. Verifica obiettivi di qualità dei corpi idrici;
5. Aggiornamento dell'analisi di rischio dei corpi idrici;
6. Implementazione delle classificazioni di stato ecologico e del sistema WISE;

Art. 3 Prestazioni garantite da ARPAV

ARPAV si impegna a garantire l'esecuzione di quanto previsto dal Piano in argomento, mettendo a disposizione proprie attrezzature e personale ed eventuali servizi esterni in appoggio ed assicurando la partecipazione agli incontri di coordinamento convocati dall'Amministrazione Regionale.

Eventuali pubblicazioni relative al risultato dei lavori verranno concordate tra la Regione ed ARPAV.

Art. 4. Durata delle attività

Le attività tecnico-analitiche previste dal progetto si concluderanno il 31 dicembre 2012; si precisa che, al fine di rispettare le scadenze imposte dalla normativa vigente in tema di classificazione dei corpi idrici e per la definizione delle necessarie procedure di programmazione, tali azioni sono già state avviate. Le parti, nel caso di motivate esigenze, si riservano la possibilità di prorogare consensualmente le attività previste dalla presente convenzione.

Art. 5 Importo del progetto

L'importo complessivo che la Regione riconoscerà ad ARPAV per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione è pari a €850.000,00.

Art. 6. Spese ammissibili

Le spese ammissibili a finanziamento sono relative:

1. alle attività di monitoraggio ambientale, all'acquisizione di apparecchiature tecnico scientifiche e relative manutenzioni, ordinarie e straordinarie, ai servizi necessari per la realizzazione delle azioni progettuali (inclusi gli oneri connessi alla sicurezza);
2. alle spese accessorie per l'attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri) certificate dal Responsabile del Progetto;
3. a servizi specialistici di supporto tecnico-scientifico da parte di Enti pubblici e di Istituti di Ricerca, finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali, nell'ambito di specifici accordi quadro;
4. a prestazioni d'opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, in particolare per le attività di supervisione tecnica, validazione dati ed audit. In tale contesto, ARPAV potrà provvedere alla attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale specialistico esperto in materia, per affiancare il personale dell'Agenzia, al fine di consentire l'esecuzione e il raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati, garantendo la validazione dei dati;
5. alle spese per la diffusione delle informazioni e dei risultati;
6. all'IVA di legge, qualora la stessa costituisca un onere per l'Agenzia.

Art. 7 Modalità di pagamento

L'erogazione dei fondi, messi a disposizione dalla Regione, sarà effettuata a favore di ARPAV, per la somma complessiva di €850.000,00, secondo le seguenti modalità:

- il primo acconto di € 425.000,00, pari al 50% dell'importo complessivo, previa dichiarazione da parte di ARPAV dell'avvio delle attività programmate;
- il secondo acconto di € 340.000,00, pari al 40% dell'importo complessivo, alla presentazione del rendiconto finanziario dal quale risulti la spesa di almeno i 2/3 della somma erogata in qualità di primo acconto;
- il saldo finale di € 85.000,00, pari al 10% del totale, alla conclusione delle attività e alla presentazione della documentazione tecnica finale e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

In particolare si precisa che la presentazione da parte di ARPAV della documentazione tecnica attestante la conclusione del progetto e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dovrà avvenire entro 6 mesi dalla chiusura delle attività, ovvero entro il 30 giugno 2013, stante la necessità da parte di ARPAV di disporre di un adeguato periodo di tempo per l'elaborazione dei dati del monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

ARPAV si obbliga a rispettare le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto indica il seguente conto corrente per l'effettuazione delle erogazioni che la Regione Veneto effettuerà, mediante bonifico bancario, a favore della stessa Agenzia, a titolo di compenso per la presente convenzione:

- Conto corrente bancario n° presso
- IBAN:

In caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il contratto sarà risolto espressamente.

Art. 8 Controversie

Le parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi controversia che dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione; in caso contrario, si procederà ai sensi della vigente normativa in materia. Foro competente è quello di Venezia.

Art. 9 Risoluzione

La presente Convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle parti l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizione della medesima convenzione, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.

Art. 10 Registrazione

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tab. All. "B" del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, sarà soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2° del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e successive modificazioni.

La presente convenzione, che si compone di 10 articoli, letta ed approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse, viene sottoscritta dalle parti.

Venezia, lì

Per la Regione del Veneto

Per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto

.....

.....